

COMUNE DI MADONNA DEL SASSO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

***REGOLAMENTO
COMUNALE***

***“Modalità operative di ricevimento
e registrazione delle
Disposizioni Anticipate di Trattamento
D.A.T. (L. 219/2017)”***

ISTITUZIONE REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

**LEGGE 22 DICEMBRE 2017-N°219 “Norme in materia di consenso
informato e di disposizioni anticipate di trattamento”**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr.8 del 27.07.2018

Art. 1 – Premessa

1. Il Comune di Madonna Del Sasso, nell’ambito della propria autonomia e podestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro per la raccolta delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.)- denominato REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI.

Art. 2 – Testamento biologico: definizione

1. Con l’espressione Dichiarazione Anticipata di Trattamento o “*Testamento Biologico*” si fa riferimento ad un documento scritto contenente la manifestazione di volontà di una persona (*Dichiarante*) che, capace di intendere e di volere, indica in anticipo i trattamenti medici a cui essere o non essere sottoposto nel caso in cui si trovasse nella condizione di incapacità a poter esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire ai trattamenti sanitari proposti. Indica inoltre una persona denominata “*Fiduciario*” che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie.

Art. 3 – Soggetti legittimati a chiedere l’iscrizione

1. Sono legittimati a chiedere l’iscrizione nel Registro dei Testamenti Biologici i cittadini residenti nel Comune di Madonna Del Sasso, maggiorenni e che non siano sottoposti a provvedimenti restrittivi della capacità di agire. Il venir meno della residenza nel Comune di Madonna Del Sasso non comporta la cancellazione dal Registro.

Art. 4 - Modalità di deposito del Testamento Biologico e relativa iscrizione nel Registro

1. Le iscrizioni nel Registro avvengono sulla base di un’istanza alla quale è allegata una dichiarazione in “busta chiusa” del Testamento Biologico già predisposto e sottoscritto, contenente l’indicazione del Fiduciario, controfirmata dallo stesso per l’accettazione, allo scopo di garantirne l’autenticità e la provenienza.

2. Il Fiduciario, maggiorenne capace di intendere e di volere, nominato nel Testamento Biologico, che può conoscerne il contenuto, è il soggetto che avrà il compito di dare fedele rappresentazione della volontà del Dichiarante per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti da eseguire, ove lo stesso si trovasse nell’incapacità di agire.

3. Con le stesse formalità il Dichiarante può altresì nominare uno o più Fiduciari supplenti che assolveranno alle funzioni sopra riportate qualora il primo Fiduciario si trovi nell’impossibilità di assolvere i suoi compiti.

4. Il Dichiarante dovrà predisporre altrettante dichiarazioni in “busta Chiusa” da consegnare al Fiduciario o ai Fiduciari designati.

5. Il Fiduciario individuato nel Testamento Biologico e’ tenuto a rendere edotti i medici curanti dell’esistenza del Testamento Biologico medesimo.

6. Nel caso in cui il Dichiarante abbia già depositato il proprio Testamento Biologico presso un notaio di fiducia, può chiedere l’iscrizione al Registro attraverso la presentazione dell’atto notarile comprovante tale azione.
7. Il deposito della “busta chiusa” contenente il Testamento, sarà oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che sarà parte della dichiarazione registrata con la quale il Dichiarante e il Fiduciario (o più Fiduciari) dichiareranno di aver depositato la “busta” contenente il Testamento Biologico”.
8. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale l’interessato dichiara di aver compilato e sottoscritto il proprio Testamento Biologico, avrà un numero progressivo e verrà annotato sul Registro.
9. Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del Testamento Biologico e l’elenco dei soggetti Dichiaranti e dei relativi Fiduciari. Sul Registro verranno altresì annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito del documento.
10. Il funzionario comunale accettante e incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del Registro rilascerà al Dichiarante e al Fiduciario l’attestazione dell’avvenuto deposito del Testamento Biologico riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul Registro e copia del presente Regolamento.
11. Nel documento rilasciato sarà riportato che: **“il funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso”.**
12. L’ufficio comunale al quale fare riferimento sarà l’ufficio di Stato Civile.

Art. 5- Revoca, cancellazione e modifica di iscrizione dal Registro

1. L’iscrizione al Registro potrà essere revocata o modificata dal Dichiarante in qualunque momento.
2. La modifica consisterà nel ritiro della busta chiusa consegnata o ripristino di una nuova iscrizione al Registro seguendo la stessa procedura iniziale.
3. Al venir meno dell’iscrizione anagrafica nel Comune di Madonna Del Sasso per trasferimento in altro Comune italiano, il Comune di Madonna Del Sasso segnalerà al Comune di nuova residenza anagrafica l’esistenza della D.A.T. depositata presso l’ufficio di Stato Civile.
4. La D.A.T. non può essere trasferita in altro Comune o Ente, se non su esplicita richiesta del Dichiarante, del Fiduciario o di terzi previsti dalla legge.
5. L’Ufficio di Stato Civile registrerà anche le comunicazioni di esistenza di una D.A.T. eventualmente ricevuta da altri Comuni a seguito dell’iscrizione anagrafica nel Comune di Madonna Del Sasso.

Art. 6- Iscrizione/cancellazione:modalità particolari

1. La raccolta della richiesta di iscrizione nel Registro o di cancellazione, con la relativa documentazione, potrà' avvenire anche presso il domicilio indicato dal Dichiante o presso la struttura nella quale il Dichiante si trovi ricoverato e sia nella comprovata impossibilità di recarsi personalmente presso l'Ufficio di Stato Civile (malattia, invalidità, impedimenti fisici) o espresse attraverso videoregistrazioni o altri dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Art. 7- Soggetti che possono prendere visione del Registro

1. Il Registro dei Testamenti Biologici non è pubblico.

2. Possono accedere ai dati contenuti nel Registro e ottenere attestazione relativa alla data di registrazione della dichiarazione, il soggetto che ha chiesto l'iscrizione al Registro medesimo, il Fiduciario e i Fiduciari supplenti eventualmente nominati e gli altri soggetti a tal fine eventualmente designati dal Dichiante anche in modo generico (ad esempio "medico curante", "medici ospedalieri) nell'impossibilità di individuarne le generalità in anticipo.

Art. 8 – Pubblicizzazione e informazione

1. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione regolamenti.

2. Il Comune fornisce la più ampia informazione ai cittadini sull'istituzione del servizio e sulle modalità di fruizione dello stesso attraverso tutti gli strumenti di comunicazione a sua disposizione.